

Verbale dell'Assemblea dell'Associazione Pane e Paradiso ONLUS del 3 maggio 2025



Oggi 3 maggio 2025 alle ore 21:30, presso l'hotel Elvira via Rettifilo, 15 cap 03014 Fiuggi (FR), si è riunita in seconda convocazione, a seguito di regolare convocazione l'Assemblea ordinaria degli associati dell'Associazione Pane e Paradiso ONLUS.

Presiede la seduta il Presidente dell'Associazione Maurizio Mazzotta. Sono presenti n° 67 associati su n° 218 associati.

L'assemblea elegge nel suo seno a fungere da segretario verbalizzante Daniela Tallarico.

Il Presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale degli associati, dichiara aperta la seduta e relazione i presenti che i motivi della convocazione di questa seduta dell'assemblea sono dati: portare a conoscenza sull'andamento dell'Associazione, approvazione del rendiconto economico-finanziario 2024 e nuovo Statuto dell'Associazione.

Il Presidente riferisce, a nome di tutto il consiglio direttivo, che l'Associazione, ha registrato entrate per quote adozioni pari a euro 76.245,29.

Il rendiconto economico-finanziario 2024 chiude con un disavanzo di euro 39.531,02.

Dopo la discussione viene sottoposto ad approvazione il progetto di rendiconto economico - finanziario 2024 e l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente espone il nuovo Statuto dell'Associazione Pane e Paradiso ODV che, già approvato dall'Assemblea del 26 aprile 2019, proprio per dare ottemperanza all'adeguamento statutario delle modifiche normative previste dal D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), ora si rende necessario registrarlo all'Agenzia delle Entrate al fine di poter procedere all'iscrizione al RUNTS in quanto, pur essendo tale obbligatorietà rinviata per le diverse proroghe di cui si è beneficiato, ora per la continuità stessa della Associazione non è più procrastinabile. Il nuovo Statuto letto all'Assemblea e dalla stessa approvato all'unanimità si allega al presente verbale con la lettera "A" per formare parte integrante e sostanziale. Il Presidente viene espressamente autorizzato dall'Assemblea ad apportare al presente verbale tutte le modificazioni ed integrazioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 23:50 il Presidente dichiara sciolta la riunione e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma.

Associazione Pane e Paradiso

Il Presidente

Maurizio Mazzotta

Il Segretario

Daniela Tallarico

Daniela Tallarico

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO
Registrato in data 30/10/2025
al n° 2509 Serie 3 versate € /
(Euro SENTE)

DIRETTORE

Marco Lazzarini (*)

Primo Vice del Direttore Provinciale
Francesco Granaia



STATUTO

ASSOCIAZIONE PANE E PARADISO ODV

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE- SCOPI - DURATA

Articolo 1

È costituita un'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE PANE E PARADISO ODV"**, da ora in avanti denominata "Associazione", costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 2

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Nello specifico ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza e beneficenza con riguardo particolare alla promozione e della gestione del sostegno a distanza da parte di adottanti soprattutto in nome e per conto della *Fundaciòn Pan Y Paraíso* Colombiana.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione spedisce mediante bonifico bancario internazionale, le quote richieste da Fondazioni o Associazioni collegate all'Associazione e raccolte in Italia; mantiene i contatti con le famiglie adottive e gli adottati informandole delle attività socio sanitarie a loro favore.

Le persone che operano per realizzare quanto sopra lo fanno volontariamente e senza nessun compenso. Le prestazioni fornite da associati non potranno mai essere retribuite.



L'Associazione assicurerà i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione di quelle ad esse connesse direttamente e comunque sempre secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica italiana o estera pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure potrà associarsi ad altre istituzioni aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio creando anche gruppi di associazioni.

Articolo 3

La durata della Associazione è illimitata.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati di qualsiasi nazionalità che condividano gli scopi che l'Associazione si prefigge e sarà comunque costituita da un numero non inferiore a 7 persone fisiche.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide sulle domande presentate. In caso di rigetto della domanda, deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'acquisto della qualifica di associato comporta l'assunzione di tutti i diritti e tutti gli obblighi derivanti dello statuto e dall'eventuale regolamento che l'aspirante associato si impegna, in caso di adesione, ad osservare. L'associato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo e l'Assemblea adotteranno.

Articolo 5

Tutti gli associati hanno eguali diritti e eguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa determinata nel suo





ammonterebbe dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intrasferibili.

Articolo 6

È in facoltà di ciascuna associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Articolo 7

Gli associati possono essere esclusi dall'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 24 del codice civile.

Articolo 8

Gli associati recedenti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere le somme versate a titolo di contributo quota o altro valutando alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori o unico revisore.

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, almeno una volta l'anno.

Devono essere sottoposti annualmente all'esame dell'assemblea ordinaria per l'approvazione:

- ⇒ la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- ⇒ il bilancio di esercizio e, se previsto, quello sociale.

L'assemblea ordinaria delibera inoltre in merito:

- ⇒ alla nomina dei membri degli organi associativi;
- ⇒ su quant'altro riservato alla sua competenza dal D. Lgs. 117/2017, dal presente statuto e su tutte





Le questioni sottoposte al suo esame secondo l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto (1/5) degli associati.

Di volta in volta l'Assemblea eleggerà nel suo seno un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente e in subordine dal vice Presidente; in mancanza del Presidente, l'assemblea provvederà di leggere al suo seno un presidente per la seduta.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata, dal Consiglio Direttivo nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione che deve essere fatto con avviso spedito agli associati al domicilio che risulta dal libro degli associati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea potrà anche svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventualmente il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non potrà mai tenersi lo stesso giorno della prima, qualora fosse andata deserta.

L'avviso può essere spedito, a cura e scelta del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, telefax, lettera consegnata direttamente all'associato ed accompagnata da una firma per ricevuta su un apposito foglio di ricezione, o messaggio di posta elettronica o con qualunque altro strumento tecnico che sia idoneo ad assicurare agli associati la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova della ricezione, all'indirizzo e numeri indicati nel libro degli associati.





Articolo 12

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ciascuno associato può farsi rappresentare solo da un altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o unico revisore, con apposita delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di 5 (cinque) associati.

Articolo 13

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con l'intervento ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre la presenza della maggioranza dei voti in prima convocazione; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti, è necessaria la maggioranza dei voti. Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Articolo 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, secondo il deliberato dell'assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'incarico è a titolo gratuito. I componenti dell'organo di amministrazione non possono ricevere alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo:

- ⇒ formula gli indirizzi e le direttive per i piani di attività dell'Associazione e le iniziative da adottare per il conseguimento degli scopi sociali;
- ⇒ approva il programma annuale dell'Associazione ad esso sottoposto dal Presidente;
- ⇒ predispone il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte e delibera sulla relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- ⇒ delibera sull'ammissione dei nuovi associati e sulla determinazione della quota sociale, nonché sulle eventuali rateizzazioni della stessa;
delibera sull'esclusione degli associati;
delibera su tutte le questioni inerenti la gestione dell'Associazione.



Al Consiglio Direttivo, spettano inoltre tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega per particolari atti o categorie di atti al Presidente o a uno dei suoi membri.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro più anziano di età.

Le deliberazioni sono adottate con la presenza della maggioranza dei consiglieri a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni riunione sono approvati dal Consiglio Direttivo stesso prima della chiusura della riunione e risultano da un apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, eletto per la seduta del Consiglio tra i suoi membri.

Articolo 17

Il Presidente al quale spetta la firma sociale, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di aprire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e tutte le altre operazioni bancarie e comunque sempre connesse all'oggetto, nonché sottoscrivere cambiali a nome dell'Associazione, a compiere quant'altro necessario per rapporti economici dell'Associazione con Enti pubblici, privati e con istituti di credito e finanziari.

Il Presidente propone il programma di attività al Consiglio Direttivo, custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornato la contabilità. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Detti libri potranno essere in ogni momento consultabili dagli associati che a loro spese potranno chiedermene estratti. In caso di assenza, di impedimento o di delega scritta le competenze del Presidente sono attribuite al Vice Presidente.

Articolo 18

L'Associazione provvederà alla nomina dei tre membri del collegio dei revisori o dell'unico revisore legale



iscritto nell'apposito registro in ottemperanza all'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

Esso controlla la gestione e l'operato dell'Associazione sotto il profilo contabile.

I suoi membri durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

L'incarico è a titolo gratuito. I componenti dell'organo di controllo non possono ricevere alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a meno che non si tratti di Revisore Legale iscritto all'apposito registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e dagli altri contributi degli associati, dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, di organismi internazionali; da eventuali lasciti e donazioni; da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, entrate derivanti dall'esercizio dell'attività commerciali marginali consentite dalla legge.

Articolo 20

L'esercizio finanziario decorre dal 1° primo il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio tempestivamente il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione illustrativa, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio nei quindici giorni che precedono l'assemblea relativa ed il bilancio dopo la sua approvazione devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che volessero consultarlo e estrarne copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

Articolo 21



Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire quando la stessa non è più in grado di compiere la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento, nonché per la delibera dell'Assemblea da adottarsi con la maggioranza prevista dall'articolo 13 del presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo sentito l'organo di controllo se previsto, sceglieranno l'organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore alla quale devolvere il patrimonio residuo.

La devoluzione del patrimonio avverrà comunque previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 22

Per tutto quanto non espressamente disposto o previsto si applicano le norme del codice civile in materia, nonché il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.